

CONCESSIONE_ DISCIPLINARE D'USO PER AFFIDAMENTO IN REGIME DI CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DEL COMPLESSO DI ORTI URBANI

TRA

Il/la Sig./Sig.ra..... nato/a a
..... il, residente per la carica presso la
Sede dell'Ente in Via
..... n., non in proprio ma in qualità di Responsabile del Servizio
..... del Comune di
....., Codice Fiscale
..... d'ora in avanti indicato come "Ente
concedente",

E

..... con sede
legale in via
..... n..... C.F.
..... P.IVA
nella persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra
..... nato/a a
..... il e
residente a C.F.
..... d'ora in avanti indicato come "Concessionario",

si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto della concessione

Oggetto della concessione è il Complesso di orti urbani, denominato

"....."
....." posto nel Comune di

catastalmente al/i foglio/i

Art. 2 Finalità della concessione

Il Complesso di orti è concesso in uso gratuito al concessionario per i seguenti obiettivi:

- rendere disponibili alle persone residenti nelle aree a maggior livello di urbanizzazione, superfici interessate da “orti urbani” cambiandone radicalmente la “visione”, passando quindi da quella attuale di aree destinate allo svago per persone anziane, a luoghi moderni, aperti a persone di tutte le età, che siano anche centri di aggregazione e di scambio culturale, anche con “visitatori occasionali” (quali ad esempio i bambini, le scuole, le visite guidate, ecc....);
- configurarsi come un insieme di appezzamenti di terreno (o di coltivazioni fuoriterra) collegati dentro un sistema in cui sono inseriti servizi, spazi comuni, punti di aggregazione ed in cui la presenza delle persone non si limita allo svolgimento delle cure colturali nel “proprio” appezzamento, quanto a condurre una vita sociale volta anche allo scambio di informazioni, all’aggiornamento delle conoscenze, al confronto con le altre persone e le altre generazioni, alla solidarietà e, ove possibile, alla gestione condivisa degli spazi orticoli.

Art. 3 Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in anni cinque (.....) a decorrere dalla data della stipula, entro i limiti previsti dalle direttive vigenti in materia. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all’Ente concedente apposita richiesta scritta mediante nota A.R. almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L’Ente concedente si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dei beni anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall’Ente concedente al concessionario uscente.

Art. 4 Uso dei beni in concessione

Con la firma del presente atto il Concessionario dichiara che i beni sono privi di vizi e pienamente idonei agli scopi del progetto che intende realizzare e si impegna e dichiara di utilizzarlo esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2 e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d’uso pena la revoca immediata della concessione. Il Concessionario nell’usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque lo frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, **esonero espressamente**, ora per allora, l’Ente concedente e impegnandosi a rilevarlo indenne da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per la mancata osservanza degli stessi. Il Concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna provvedendo alla sostituzione o riparazione di suppellettili, arredi e attrezzature in dotazione e risultanti dall’apposito verbale di consistenza allegato al presente atto, alle quali vengano arrecati danni o soggette a normale usura; è espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell’Ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato al presente atto, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al Comune senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell’Ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie del bene. In caso di inadempienza l’Ente concedente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al Concessionario. Il Concessionario riconosce all’Ente concedente, il diritto di accedere al bene concesso, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell’utilizzazione dello stesso in relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L’Ente

concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo del bene nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.

Art. 5 Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si impegna e si obbliga:

- 1) alla manutenzione ordinaria del bene per tutta la durata della concessione, nonché alla manutenzione straordinaria necessaria per servirsi del complesso. Il concessionario ha diritto di essere rimborsato delle spese sostenute per la conservazione della struttura se queste erano necessarie ed urgenti ;
- 2) a non eseguire alcun intervento sul bene senza la preventiva autorizzazione dell'Ente concedente;
- 3) ad attuare quanto proposto nel Progetto di utilizzazione e valorizzazione;
- 4) a risarcire all'Ente concedente qualsiasi danno causato ai beni per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- 5) a presentare all'ente concedente entro la fine del mese di Ottobre di ogni anno, una relazione scritta riportante la descrizione dell'attività svolta nell'anno precedente. La ripetuta presentazione in ritardo della relazione rispetto alla data sopra indicata o la mancata presentazione possono essere causa di revoca dell'atto di concessione.
- 6) a concedere in uso gli orti attraverso un bando pubblico e con le modalità stabilite in uno specifico "Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti" che sarà concordato e preventivamente autorizzato dall'Ente concedente;
- 7) Le spese/utenze per l'uso del complesso sono a carico del concessionario il quale dovrà rimborsare all'Amministrazione a consuntivo le spese sostenute, ovvero ove tecnicamente possibile procedere all'istituzione delle utenze.

Art. 6 Assicurazione

Il concessionario dovrà costituire e fornire apposita copia all'ente concedente contestualmente alla sottoscrizione del presente atto di concessione la seguente polizza assicurativa:

- polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, atti vandalici, incendio, scoppio e fulmine per una durata pari alla durata della concessione e per un valore complessivo del bene indicato di euro [indicare in cifre il valore del bene]..... (..... in lettere);
- polizza assicurativa a copertura dei singoli assegnatari che lavorano negli orti e degli avventori negli orari stabiliti per l'apertura delle strutture al pubblico.

Art. 7 Divieti

E' fatto divieto assoluto al concessionario di subconcedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, del bene concesso in uso pena la revoca immediata della concessione, eccetto per quanto espressamente previsto nel "Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti". E' altresì fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione.

Art. 8 Revoca della concessione

La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- a seguito di verifica, i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso, o il concessionario ne faccia un uso non conforme al progetto di gestione presentato ai fini dell'aggiudicazione;
- a seguito di verifica non siano stati effettuati le opere e gli interventi previsti nel progetto di gestione presentato a base della concessione;
- il concessionario abbia subconcesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi in difformità al "Regolamento per l'assegnazione e l'uso degli orti";
- qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione;
- qualora il concessionario non presenti o presenti in ritardo per due anni consecutivi, rispetto ai tempi indicati nel presente atto, la relazione "consuntiva" dell'attività dell'anno precedente;
- qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di copertura assicurativa.
- L'Ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul bene, debitamente motivato, ha

la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R., con preavviso di sei mesi senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi.

Art. 9 Recesso

Il concessionario potrà recedere anticipatamente dal contratto con obbligo di comunicazione scritta, trasmessa con raccomandata A.R. da inviarsi all'Ente concedente almeno sei mesi prima della data di rilascio dei beni.

Art. 10 Domicilio del Concessionario

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale

Art. 11 Foro competente

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 12 Privacy

Il soggetto firmatario con la firma del presente documento dichiara di essere edotto di tutti gli obblighi che incombono in materia di privacy e si impegna a rispettarne e consentirne ogni prerogativa, obbligo, onere e diritto che discende da tale posizione giuridica; si dichiara in possesso e comunque disponibile a dimostrare, in qualunque momento, di poter offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento sopra richiamato ed a garantire la tutela dei diritti degli interessati.

Art. 13 Spese

La presente scrittura viene registrata dall'ente concedente a spese del Concessionario.

Art. 14 Norme di rinvio

Art. 15 Disposizioni finali

E' parte integrante della presente scrittura lo **stato di consistenza dei beni allegato al presente disciplinare e comprendente l'inventario degli arredi e delle attrezzature esistenti.**

Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.

Luogo Data

Ente Concedente Concessionario